

COMUNE DI BRINDISI

Provincia di Brindisi

REGOLAMENTO SUL

SISTEMA DI CONTROLLO DELLE SOCIETA’

IN HOUSE E ORGANISMI CONTROLLATI

Approvato con Delibera di CC n. 108 del 23 dicembre 2024

Sommario

[TITOLO I 4](#_Toc176861168)

[DISPOSIZIONI GENERALI 4](#_Toc176861169)

[Articolo 1 4](#_Toc176861170)

[*Oggetto* 4](#_Toc176861171)

[Articolo 2 4](#_Toc176861172)

[*Ambito di applicazione e definizioni* 4](#_Toc176861173)

[Articolo 3 5](#_Toc176861174)

[*Struttura operativa dei controlli sulle partecipate* 5](#_Toc176861175)

[Articolo 4 5](#_Toc176861176)

[*Nomina di un referente* 5](#_Toc176861177)

[TITOLO SECONDO 5](#_Toc176861178)

[SOCIETÀ, ENTI ED ORGANISMI CONTROLLATI 5](#_Toc176861179)

[Articolo 5 5](#_Toc176861180)

[*Funzioni di indirizzo strategico* 5](#_Toc176861181)

[Articolo 6 7](#_Toc176861182)

[*Sistema di controlli* 7](#_Toc176861183)

[Articolo 7 7](#_Toc176861184)

[*Tipologie di controlli* 7](#_Toc176861185)

[Articolo 8 7](#_Toc176861186)

[*Il Controllo societario* 7](#_Toc176861187)

[Articolo 9 7](#_Toc176861188)

[*Il Controllo degli equilibri economico-finanziari* 7](#_Toc176861189)

[Articolo 10 8](#_Toc176861190)

[*Il Controllo degli equilibri economico finanziari preventivo* 8](#_Toc176861191)

[Articolo 11 8](#_Toc176861192)

[*Il Controllo degli equilibri economico-finanziari concomitante* 8](#_Toc176861193)

[Articolo 12 8](#_Toc176861194)

[*Il Controllo degli equilibri economico-finanziari consuntivi* 8](#_Toc176861195)

[Articolo 13 9](#_Toc176861196)

[*Il controllo di efficienza e di efficacia* 9](#_Toc176861197)

[Articolo 14 9](#_Toc176861198)

[*Il Controllo sulla gestione o concomintante* 9](#_Toc176861199)

[Articolo 15 10](#_Toc176861200)

[*Il Controllo Successivo* 10](#_Toc176861201)

[Articolo 16 10](#_Toc176861202)

[*Disposizioni ulteriori relative alle società in house providing* 10](#_Toc176861203)

[Articolo 17 10](#_Toc176861204)

[*Principi contabili per il bilancio consolidato* 10](#_Toc176861205)

[Articolo 18 11](#_Toc176861206)

[*Obblighi di adeguamento di statuti e regolamenti interni* 11](#_Toc176861207)

[Articolo 19 11](#_Toc176861208)

[*Obblighi di trasparenza e anticorruzione* 11](#_Toc176861209)

[TITOLO TERZO 11](#_Toc176861210)

[DISPOSIZIONI FINALI 11](#_Toc176861211)

[Articolo 20 11](#_Toc176861212)

[*Diritto di informazione e accesso agli atti* 11](#_Toc176861213)

[Articolo 21 11](#_Toc176861214)

[*Norme di coordinamento e attuazione* 11](#_Toc176861215)

[Articolo 22 11](#_Toc176861216)

[*Entrata in vigore* 11](#_Toc176861217)

# TITOLO I

# DISPOSIZIONI GENERALI

## Articolo 1

## *Oggetto*

1. Con il presente Regolamento, in ottemperanza alle disposizioni di cui al Decreto Legislativo n. 175 del 19 agosto 2016 e ss.mm.ii. e delle modifiche introdotte in materia di controlli sulle società partecipate ai sensi dell’art. 147-quater del Decreto Legislativo n. 267/2000 e ss.mm.ii. “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”, il Comune di Brindisi definisce un sistema di controlli

sulle società non quotate cui partecipa allo scopo di verificarne l'efficacia, l'efficienza, l'economicità e la corretta e coerente gestione rispetto alle linee strategiche stabilite dall’Amministrazione Comunale.

1. A tal fine il presente Regolamento è rivolto a disciplinare le procedure volte alla definizione e assegnazione degli indirizzi e degli obiettivi cui devono tendere le società e gli organismi partecipati dall’Ente, nonché all’attivazione di un sistema di monitoraggio che consenta l’individuazione e analisi degli scostamenti rispetto agli obiettivi assegnati e l’individuazione delle opportune azioni correttive.
2. Le modalità di controllo, definite dal presente regolamento sono da considerarsi complementari alle vigenti norme del codice civile in materia societaria e alle altre disposizioni di legge, al Regolamento comunale del sistema integrato dei controlli interni nonché alle previsioni degli statuti e degli eventuali contratti di servizio in essere.

## Articolo 2

## *Ambito di applicazione e definizioni*

1. Il presente Regolamento si applica alle società *in house* del Comune di Brindisi e a tutte le società ed organismi nei quali il Comune di Brindisi detiene una partecipazione di controllo nei termini di cui all’art. 2359 del Codice civile.

Sono società ed organismi strumentali controllati quelli per i quali è presente una delle condizioni previste dagli artt. 11-*ter* e 11-*quater* del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.

1. Per le altre società e organismi partecipati nelle quali il Comune non esercita il controllo di cui al comma 1, le norme del presente Regolamento costituiscono principi di riferimento da applicarsi nei casi e nella misura in cui siano compatibili con gli strumenti che ne regolano il funzionamento e da condividere con la restante compagine proprietaria.
2. Le modalità, la frequenza e l’incisività dei controlli posti in essere si differenziano in relazione alla tipologia di partecipazione del Comune di Brindisi.
3. I soggetti destinatari delle disposizioni contenute nel presente Regolamento sono gli amministratori, i sindaci, i revisori legali, i dirigenti delle società ed organismi controllati dal Comune di Brindisi, i quali, al momento della loro nomina o della loro assunzione si impegnano a rispettare e
far rispettare per tutta la durata della carica o del rapporto di lavoro le disposizioni e i principi
del presente Regolamento.

Sono inoltre destinatari i dirigenti del Comune di Brindisi, la struttura di controllo del Comune come identificata nel prosieguo e gli uffici che sottoscrivono i contratti di servizio con le società partecipate.

1. Le società e gli altri organismi controllati dal Comune di Brindisi uniformano la loro attività alle disposizioni del presente Regolamento ed alla legislazione vigente; a tal fine uniformano i loro statuti, regolamenti interni, le loro procedure ed attività al presente regolamento facendolo proprio con atti formali.
2. Con riferimento alle società ed organismi nelle quali il Comune di Brindisi detenga la propria partecipazione unitamente ad altri Enti pubblici, il sistema dei controlli viene esercitato in collaborazione con gli altri Soci, con modalità idonee a garantire che ciascun ente, sia effettivamente in grado di controllare ed orientare l’attività della società.

Il controllo sulle società partecipate si identifica:

* in atti approvati dall’Ente quando, in applicazione di norme di legge o statutarie o di patti parasociali, per le decisioni finanziarie e gestionali strategiche relative all’attività dell’organismo partecipato è richiesto il consenso delle Amministrazioni pubbliche socie che condividono il controllo;
* mediante “controllo analogo”, cioè la situazione in cui il Comune di Brindisi esercita un’influenza determinante sia sugli obiettivi strategici, che sulle decisioni significative dell’organismo controllato, attraverso l’esercizio di poteri controllo, ingerenza e condizionamento superiori a quelli previsti dal diritto societario e dalla specifica normativa di settore. Tale controllo può anche essere esercitato da una persona giuridica diversa dal Comune di Brindisi, a sua volta controllata allo stesso modo dal Comune (“controllo analogo indiretto”), ovvero in forma congiunta con altre Amministrazioni pubbliche (“controllo analogo congiunto”);

Si identificano inoltre:

* il “Comitato di Governance”: organismo interno del Comune di Brindisi a cui è demandata la verifica della compatibilità delle proposte di decisione dell’organo amministrativo degli organismi controllati con gli indirizzi e gli obiettivi espressi nei documenti di programmazione approvati dal Comune di Brindisi. Negli organismi partecipati dal Comune di Brindisi e da altre Amministrazioni pubbliche la composizione, la nomina e il funzionamento del Comitato di Governance è demandata ad appositi Patti Parasociali stipulati fra le Amministrazioni pubbliche socie, qualora richiesto.
* f) “contratto di servizio”: è approvato con atto di Consiglio e rappresenta lo strumento di regolazione dei rapporti giuridici, di diritto privato, tra il Comune ed i soggetti gestori che erogano i pubblici servizi o servizi strumentali. Il contratto di servizio deve obbligatoriamente contenere la specificazione degli standard qualitativi e tecnici che la controparte si impegna a garantire nella gestione, nonché modalità e termini della loro misurazione. Può, altresì, contenere tutte le clausole idonee al fine del conseguimento degli obiettivi connessi alla pubblica funzione, comprese eventuali “clausole penali”, da applicarsi nei casi di inadempimento degli obblighi assunti (art. 1382 c.c.), purché non contrarie a norme di legge. dello statuto comunale o del presente Regolamento.

## Articolo 3

## *Struttura operativa dei controlli sulle partecipate*

Il Comune di Brindisi individua una struttura operativa in seno alla propria organizzazione per il compimento sistematico ed organico dei controlli sulle società partecipate non quotate denominata Servizio Controlli Enti Partecipati. Esso costituisce il punto di raccordo tra l’Amministrazione comunale e gli organi societari e/o gli organismi controllati.

Il Servizio Controlli Enti Partecipati svolge la funzione di coordinamento unitario dell’attività di controllo sulle società individuate ai sensi dell’articolo che precede ed ha funzioni di supervisione e supporto alla programmazione amministrativo-contabile ed economico-finanziaria al fine di armonizzare l’attività delle partecipate con quella dell’Ente.

Il Servizio Controlli Enti Partecipati svolge altresì funzioni di supporto ai dirigenti comunali nella loro attività di verifica in ordine alla economicità e redditività della gestione dei servizi esternalizzati alle società partecipate, nonché di verifica sullo stato di attuazione degli indirizzi e obiettivi strategici individuati dall’Amministrazione comunale.

Il Servizio Controlli Enti Partecipati esercita le funzioni ed esplica i compiti di cui al presente Regolamento, propone gli eventuali interventi correttivi e verifica il rispetto dei tempi previsti entro cui i suddetti soggetti sono tenuti ad adempiere, decorsi i quali informerà il Sindaco e la Giunta Comunale al fine di determinare gli eventuali consequenziali provvedimenti.

## Articolo 4

## *Nomina di un referente*

Ciascuna società o organismo di cui all’articolo 2 segnala alla struttura operativa di cui all’art. 3 del presente Regolamento il nominativo del soggetto incaricato dalla società/organismo che sarà responsabile nei confronti della Amministrazione comunale della correttezza e tempestività dei flussi informativi necessari per l’attuazione del presente regolamento. Viene inoltre nominato un sostituto del referente che subentra a quest’ultimo in caso di assenza. In assenza di nomina espressa si farà riferimento all’Amministratore/Presidente

# TITOLO SECONDO

# SOCIETÀ, ENTI ED ORGANISMI CONTROLLATI

## Articolo 5

## *Funzioni di indirizzo strategico*

Il Consiglio Comunale, con il Documento Unico di Programmazione di cui all’articolo 170 del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii., definisce preventivamente gli indirizzi strategici e gestionali a cui la società o l’organismo controllato deve tendere nell’arco temporale del triennio.

La Giunta Comunale, nel rispetto degli indirizzi fissati dal Consiglio Comunale ai sensi del comma che precede, può dettagliare, con propri provvedimenti, specifici obiettivi, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento.

Inoltre

si esprime sul programma triennale delle assunzioni di personale delle società/fondazioni controllate al 100% e sulle altre partecipazioni qualora richiesto

* propone al Consiglio comunale l’adozione di delibere di competenza consiliare in materia di indirizzo e controllo degli organismi controllati/partecipati;
* esprime indirizzi operativi e gestionali agli organismi controllati/partecipati, sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio comunale;
* approva gli eventuali disciplinari tecnici sulla base delle linee guida approvate dal Consiglio comunale per ciascun servizio affidato agli organismi controllati/partecipati, qualora non già adottati dallo stesso organo consiliare;
* approva preventivamente le modifiche di clausole statutarie degli organismi controllati finalizzate all’adeguamento alle mutate previsioni normative;
* approva preventivamente le eventuali riallocazioni di poste del Patrimonio Netto del bilancio degli organismi controllati, che non prevedono esborsi a carico del Comune;
* approva preventivamente la proposta di bilancio di esercizio degli organismi controllati;
* è destinataria, unitamente al responsabile di servizio sulle partecipate, delle relazioni sull’andamento della gestione degli organismi controllati previste dal presente regolamento, che utilizza anche al fine di predisporre le proposte degli atti di competenza del Consiglio comunale

Al Comitato di Governance delle società ed organismi controllati e partecipati, composto da:

* Sindaco o suo delegato (che convoca e presiede il Comitato);
* Rappresentanza del Consiglio Comunale nella misura di due consiglieri, uno di maggioranza ed uno di minoranza, nominati dal Presidente del Consiglio Comunale su designazione della Conferenza dei Capigruppo;
* Segretario Generale;
* Dirigente competente per il Servizio Partecipazioni o suo delegato;
* Responsabili di settore, affidatari di servizi alle società partecipate e controllate dal Comune, in relazione a competenze specifiche;

Dirigente Servizi Finanziari o suo delegato

sono affidati i seguenti compiti

supervisione sulla programmazione economico-finanziaria e razionalizzazione degli organismi partecipati per il relativo coordinamento ed integrazione rispetto alla programmazione finanziaria dell’Ente;

proposte di sviluppo e controllo dei servizi affidati agli organismi partecipati rispetto anche all’attuazione dei contratti;

analisi della mission delle società e degli enti partecipati;

individuazione di azioni che, se straordinarie, sono proposte alla giunta o al consiglio in funzione delle rispettive competenze;

valutazione di carattere strategico sulle risultanze dell’attività di monitoraggio da riferire alla Giunta e al Consiglio;

individuazione ed esame di proposte di modalità di gestione dei servizi da riferire alla Giunta e al Consiglio;

analisi dei resoconti, con conseguente valutazione delle proposte di azioni da intraprendere da riferire alla Giunta e al Consiglio;

è destinatario delle relazioni sull’andamento della gestione degli organismi partecipati e controllati, previste dal presente regolamento, che utilizza per le attività su richiamate.

1. I Settori competenti per materia esercitano funzioni di controllo in particolare su:
* Contratti di Servizio: analisi delle clausole definitrici dei rapporti contrattuali fra ente locale ed ente gestore; individuazione e condivisione di possibili indicatori che consentano il monitoraggio delle clausole stesse; verifica periodica sul rispetto del contratto da parte del soggetto affidatario;
* Carta dei Servizi: analisi degli impegni assunti dell’Amministrazione e dall’Ente gestore nei confronti dei cittadini; indicazione o condivisione di possibili indicatori che consentano il monitoraggio degli impegni stessi; verifica periodica;
* Customer satisfaction: supporto nell’indagine sulla soddisfazione del cittadino utente del servizio da parte del gestore

Le società e gli organismi controllati sono tenuti a conformarsi agli indirizzi strategici e gestionali impartiti dal Comune di Brindisi. A tal fine trasmettono alla struttura operativa di cui all’art. 3:

entro il 30 marzo di ciascun anno, una relazione finale sullo stato di attuazione degli obiettivi strategici e gestionali assegnati per l’anno precedente dal Comune di Brindisi e sulle risultanze di preconsuntivo della gestione. Il Consiglio Comunale con l’approvazione del Rendiconto di gestione dà atto del raggiungimento o meno degli indirizzi strategici;

entro il 30 giugno di ciascun anno, una relazione sullo stato di attuazione degli obiettivi strategici e gestionali assegnati per l’anno e degli eventuali scostamenti affinché il Comune di Brindisi assuma le necessarie azioni correttive nel rispetto dei tempi previsti per la deliberazione del Consiglio Comunale di cui all’art. 193 del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii..

Qualora emergano uno o più indicatori di crisi aziendale, l’organo amministrativo della società, dell’ente o dell’organismo controllato adotta tempestivamente i provvedimenti necessari.

## Articolo 6

## *Sistema di controlli*

Il Comune di Brindisi, nell’ambito della propria autonomia organizzativa, definisce un sistema di controlli sugli organismi e società controllate non quotate in borsa.

I risultati complessivi della gestione dell’Amministrazione e delle aziende partecipate
sono rilevati mediante il bilancio consolidato redatto secondo il criterio di competenza
economica ai sensi e nei termini delle vigenti disposizioni di legge.

## Articolo 7

## *Tipologie di controlli*

Le tipologie di controlli si articolano in:

Controllo Societario, di cui all’art. 8;

Controllo degli equilibri economico-finanziari, di cui agli artt. 9, 10, 11, 12, 15;

Controllo di efficienza/efficacia di cui all’art. 13;

Controllo sulla gestione, di cui all’art. 14;

## Articolo 8

## *Il Controllo societario*

Il Controllo societario si esplica nella fase di formazione dello statuto e dei suoi aggiornamenti, nella definizione del sistema di governance e nell’esercizio dei poteri e facoltà consentiti dal diritto societario al socio pubblico. Il socio pubblico può avvalersi della attività di supporto e assistenza della struttura operativa di cui al presente articolo.

## Articolo 9

## *Il Controllo degli equilibri economico-finanziari*

Il controllo economico-finanziario tende a indirizzare l’attività delle società verso il perseguimento dell’interesse pubblico mirando alla gestione efficiente ed economica, che rappresenti per l’Ente la soluzione più vantaggiosa rispetto a quella rinvenibile dal libero mercato.

Per le società e organismi di cui all’art. 2, commi 1 e 2, l’esercizio del controllo economico-finanziario si esplica secondo le modalità di cui ai successivi art. 10, 11, 12, 14 c. 2, 15.

Quanto agli organismi ed alle società partecipate non sottoposti al controllo analogo, le cui procedure sono rappresentate nei successivi commi di cui alle lettere a), b), c), il controllo contabile si esplica secondo le seguenti modalità:

* l’Organo amministrativo della Società tramette al Comune, entro il termine fissato dai contratti di servizio – qualora previsto -, il budget per l’esercizio successivo e l’eventuale piano industriale pluriennale contenente gli obiettivi di massima sulle attività e sulla situazione finanziaria e patrimoniale;
* qualora ritenga necessario valutare se il budget sia in linea con gli obiettivi prefissati e già resi noti dall’Amministrazione, il Socio esercita i poteri di legge e di Statuto, chiedendo la convocazione a tal fine dell’Assemblea;

il Presidente del Collegio Sindacale della Società partecipata, in occasione delle Assemblee dei Soci che abbiano all’ordine del giorno operazioni di carattere straordinario e/o strategico o che rivestano particolare importanza per il Comune, trasmette una relazione dettagliata sulla correttezza delle motivazioni, con riferimento alla normativa ed allo statuto societario, che sono alla base dell’operazione proposta.

## Articolo 10

## *Il Controllo degli equilibri economico finanziari preventivo*

1. Il controllo preventivo è svolti dal Comune di Brindisi attraverso l’approvazione preventiva degli atti fondamentali degli organi controllati ed è orientato all’analisi:

del piano industriale relativo alla programmazione societaria di validità triennale indicante gli obiettivi strategici ed operativi con il relativo dettaglio degli investimenti per ciascun esercizio del triennio ed indicazione delle relative modalità di copertura finanziaria

il piano delle assunzioni, articolato su base triennale ed autorizzazione annuale, corredato da una relazione che contenga almeno elementi di valutazione sui costi e relativa analisi dello sviluppo della società che ne giustifichi il fabbisogno

piano annuale degli acquisti

piano delle alienazioni di beni immobili e mobili registrati

piano degli investimenti

iniziative tese al contenimento dei costi di funzionamento

i fattori di rischio che possono compromettere l’integrità del patrimonio e la continuità dell’attività aziendale ovvero che possano determinare costi aggiuntivi, anche derivanti da contenzioso

del budget annuale di previsione espresso in termini di stato patrimoniale, conto economico e rendiconto finanziario, con l’indicazione delle previsioni relative ai costi e ai ricavi, nonché ai flussi finanziari anche in relazione agli obiettivi di cui al punto che precede;

Le società, entro il 30 settembre, predispongono e trasmettono alla struttura operativa di cui all’art. 3, al dirigente competente per materia e al dirigente finanziario, i Piani del triennio successivo.

Il Dirigente competente per materia, acquisita la documentazione, richiede alla struttura operativa di cui all’art. 3 e al Dirigente del settore finanziario il parere tecnico. Il Dirigente competente, acquisiti i suddetti pareri, in sede di redazione del piano ovvero di variazione dello stesso, laddove questo presenti costi non già preventivati ovvero nuovi investimenti proporrà al Consiglio Comunale di esprimere il proprio indirizzo politico vincolante per il Consiglio di Amministrazione o Amministratore Unico della società. Qualora non vi siano riflessi economico-finanziari e/o patrimoniali sul bilancio dell’Ente, la Giunta Comunale procederà alla presa d’atto della documentazione ricevuta e alla contestuale approvazione del budget annuale.

## Articolo 11

## *Il Controllo degli equilibri economico-finanziari concomitante*

Al fine di consentire l’esercizio concomitante del controllo, l’Organo di amministrazione delle società ed organismi di cui all’art. 8, c.2, predispone e trasmette, al Servizio competente di cui all’art. 3, una relazione al 30 giugno sull’andamento della situazione economico-finanziaria e patrimoniale, certificata dal Collegio Sindacale e/o dal soggetto deputato all’esercizio del controllo contabile;

Con riferimento ai punti di cui sopra la struttura competente di cui all’art. 3, valutata la documentazione acquisita, formula agli Organi dell’Ente, al Dirigente competente e al Dirigente del Settore finanziario un motivato parere, accompagnato, ove necessario, da una relazione.

Qualora emergano uno o più indicatori di crisi aziendale, l'organo amministrativo della società, adotta i provvedimenti necessari al fine di prevenire l'aggravamento della crisi, di correggerne gli effetti ed eliminarne le cause, attraverso un idoneo piano di risanamento, previa informazione della struttura operativa di cui all’art. 3 e del Dirigente del settore finanziario, i quali possono eventualmente richiedere documentazione integrativa, ed approvazione da parte del competente organo dell’Ente.

Quando si determini la situazione di cui al comma 3, la mancata adozione di provvedimenti adeguati, da parte dell'organo amministrativo della società, costituisce grave irregolarità ai sensi dell'articolo 2409 del codice civile.

## Articolo 12

## *Il Controllo degli equilibri economico-finanziari consuntivi*

Al fine di consentire l’esercizio del controllo consuntivo annuale, l’Organo di Amministrazione delle società ed organismi di cui all’art. 2, commi 1 e 2, provvede a trasmettere all’Ente entro il 30 marzo la proposta di bilancio di esercizio e la relazione illustrativa, corredata del relativo verbale del Collegio Sindacale e dell’Organo di Revisione, se nominato.

Il Comune, acquisito il parere del dirigente del Servizio finanziario dell’ente in ordine agli aspetti/riflessi contabili, assume le relative determinazioni per l’approvazione del bilancio di esercizio della partecipata, fornendo apposito mandato al soggetto delegato a rappresentare il Comune in assemblea.

## Articolo 13

## *Il controllo di efficienza e di efficacia*

1. L’esercizio del controllo di efficienza ed efficacia è attuato a cura dei Dirigenti competenti per ambito funzionale ed è finalizzato a garantire il raggiungimento degli obiettivi programmati e delle finalità dell’Amministrazione. Esso si esplica attraverso un’attività di monitoraggio:
2. *preventivo* esercitato in sede di definizione del contratto di servizio/convenzione, della carta dei servizi e attraverso l’analisi del Piano programma;
3. *concomitante* esercitato mediante report periodici, con cadenza semestrale, sullo stato di attuazione degli obiettivi previsti nei contratti di servizio/convenzione e/o nei piani industriali;
4. *consuntivo* esercitato attraverso la valutazione annuale degli standard quali-quantitativi relativi ai servizi erogati in base ai contratti di servizio e l’analisi del grado di soddisfazione dell’utenza.
5. Per l’effettuazione dell’attività di monitoraggio di cui al comma 1 lett. a), l’amministrazione comunale per il tramite del Dirigente competente per ambito funzionale approva, con propria deliberazione, lo schema di contratto di servizio/convenzione che disciplina i rapporti giuridici tra il Comune e i soggetti che erogano i servizi oltre gli standard qualitativi e tecnici che la società si obbliga a conseguire nella gestione ed erogazione del servizio, nonché modalità e termini della loro misurazione, comprese eventuali clausole penali, da applicarsi nei casi di inadempimento degli obblighi assunti (art. 1382 c.c.), purché non contrarie a norme di legge, dello Statuto comunale o del presente regolamento di disciplina.
6. La Carta dei Servizi costituisce strumento essenziale di specificazione dei principi e degli standard cui deve essere uniformata l’erogazione del servizio, a tutela della qualità e dei bisogni dell’utenza di riferimento e a garanzia della partecipazione al processo di erogazione del servizio. La rilevazione viene attuata attraverso la verifica e la misurazione degli standard qualitativi e tecnici che le partecipate si obbligano a conseguire nella gestione ed erogazione del servizio. Il controllo della rilevazione viene svolto dalle strutture del Comune competenti per gli affidamenti dei servizi.

## Articolo 14

## *Il Controllo sulla gestione o concomintante*

1. Il controllo sulla gestione, fermo restando quanto prescritto all’art. 3, si esplica attraverso l’individuazione di disposizioni di carattere direzionale al fine di uniformare l’attività gestionale alle regole amministrative del Comune. Ciò con particolare riguardo, a mero titolo esemplificativo ma non esaustivo, ad
* acquisizione di risorse umane
* affidamento di incarichi professionali
* definizione ed individuazione della struttura organizzativa degli uffici ivi compreso il sistema di valutazione delle prestazioni individuali ai fini della retribuzione accessoria
* avanzamenti di carriera
* esecuzione dei lavori
* acquisizione di forniture di beni e servizi
* alienazione di beni mobili ed immobili.
1. A tal fine le società *in house providing* ele società ed organismi nei quali il Comune di Brindisi detiene una partecipazione di controllo nei termini di cui all’art. 2359 del Codice civile, sono tenuti a richiedere l’autorizzazione preventiva al Dirigente competente per ambito funzionale su tutti glia tti di straordinari amministrazione e almeno sui seguenti atti (a titolo indicativo e non esaustivo):
2. variazioni della pianta organica del personale e di eventuale apporto di professionalità esterne mediante contratti di lavoro dipendente e/o di collaborazione;
3. acquisizione di lavori, servizi e forniture non previsti in precedenti atti ed autorizzazioni;
4. alienazioni e acquisizioni di beni mobili ed immobili;
5. modifiche dello statuto e variazioni del capitale sociale;
6. acquisizione e /o dismissione di partecipazioni in altri organismi;
7. operazioni finanziarie a medio lungo termine e altre operazioni di finanza straordinaria.
8. Gli atti di cui al comma che precede corredati di ogni documento o informazione ritenuti utili ai fini della valutazione, devono essere trasmessi prima dell’adozione, ai fini dell’acquisizione dell’autorizzazione da parte del Comune tramite organo deliberante competente.
9. Ove situazioni di necessità o urgenza abbiano imposto l’adozione di un atto sottoposto a controllo senza acquisizione della preventiva autorizzazione comunale, gli atti adottati devono essere comunicati senza indugio, indicando e comprovando le ragioni del ricorso alla procedura straordinaria, ferma restando qualsivoglia responsabilità in capo agli organi societari.
10. Il Comune, attraverso il Servizio Controlli Enti Partecipati, può sempre richiedere la redazione di specifici rapporti in relazione a decisioni tecniche, strategiche e/o gestionali adottate. Le società dovranno provvedere a fornire una idonea relazione, contenente i dati e/o le informazioni richieste, nonché l’analisi e valutazioni circa i medesimi, da indirizzare alla struttura richiedente nel termine congruo assegnato dalla ricezione della richiesta.

## Articolo 15

## *Il Controllo Successivo*

1. I controlli successivi sono effettuati dal Comune di Brindisi attraverso l’esame della documentazione fornita dalla società partecipata/controllata.
2. Il bilancio d’esercizio degli organismi controllati è, in ogni caso, corredato della Relazione sulla gestione, la quale, oltre alle informazioni previste all’art. 2428 del Codice Civile e successive modifiche ed integrazioni, deve obbligatoriamente contenere:
* il grado di raggiungimento degli obiettivi assegnati dal Comune in sede di programmazione;
* le criticità rilevate nel perseguimento dei suddetti obiettivi e le proposte ritenute necessarie per il loro superamento;
* l’analisi degli investimenti effettuati e delle relative fonti di finanziamento;
* un’analisi dei principali indici di struttura, finanziari ed economici dell’organismo controllato;
* gli eventuali strumenti adottati ai sensi dell’art. 6, comma 1 del D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175 e successive modifiche ed integrazioni;
* i risultati dei programmi di valutazione del rischio adottati ai sensi dell’art. 6, comma 2 del D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175 e successive modifiche ed integrazioni;
* informazioni relative all’ adempimento degli obblighi disciplinati dai rispettivi contratti di servizio in essere con il Comune, con particolare riferimento al rispetto degli standard di qualità tecnica e gestionale del servizio e degli specifici standard della carta dei servizi a tutela della qualità e dei bisogni dell’utenza di riferimento;
* gli esiti delle visite ispettive degli organi di certificazione o le eventuali prescrizioni ricevute per il mantenimento, il rinnovo ovvero l’ottenimento delle certificazioni.
1. In sede di approvazione del Rendiconto dell’Ente, il Consiglio comunale, acquisita la proposta di bilancio di esercizio preventivamente approvata dalla Giunta comunale e la relazione sulla gestione di cui sopra, con l’approvazione del Rendiconto, dà atto del grado di raggiungimento degli obiettivi assegnati in sede di programmazione agli organismi controllati.

## Articolo 16

## *Disposizioni ulteriori relative alle società in house providing*

1. Fermo restando quanto stabilito agli articoli 9, 10, 11, 12, 14 c.2, in caso di gravi e/o reiterate violazioni o di omissioni degli obblighi previsti dalla legge, dallo statuto e dal presente regolamento e/o inadempimento degli indirizzi ricevuti, gli Amministratori delle società previa motivata deliberazione della Giunta Comunale, possono essere rimossi dall’incarico con provvedimento dell’Organo competente alla designazione o alla nomina.
2. Il Comune di Brindisi può richiedere, in qualunque momento, la convocazione dell’Organo Amministrativo facendone esplicita richiesta al Presidente della società o all’Amministratore Unico.

## Articolo 17

## *Principi contabili per il bilancio consolidato*

1. Al fine di consentire il consolidamento dei dati economici e finanziari con quelli del Comune di Brindisi, le società e gli organismi partecipati si impegnano ad applicare omogenei principi contabili per la rilevazione dei dati di bilancio, in attuazione dei principi di cui al D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.
2. Ai fini della predisposizione del bilancio consolidato gli organismi, enti e società rientranti nel perimetro di consolidamento del Comune di Brindisi sono tenuti a rendere disponibili i dati e i documenti richiesti dall’ente capogruppo e a predisporre le necessarie rielaborazioni extracontabili dei dati dei bilanci di esercizio.

## Articolo 18

## *Obblighi di adeguamento di statuti e regolamenti interni*

1. Le società e gli organismi controllati adeguano i propri statuti e regolamenti interni al presente Regolamento entro 180 giorni dalla data di formale comunicazione dello stesso.
2. Il mancato adeguamento degli statuti e dei regolamenti interni alle disposizioni del presente disciplinare e l’inosservanza delle medesime disposizioni costituiscono giusta causa di revoca degli amministratori delle società, a norma della legislazione vigente in materia.

## Articolo 19

## *Obblighi di trasparenza e anticorruzione*

1. Le società e gli organismi controllati dal Comune di Brindisi realizzano una propria pagina internet istituzionale curandone, altresì, il periodico aggiornamento.
2. Sulla pagina internet istituzionale di cui al comma che precede dovranno essere altresì pubblicati i bilanci degli ultimi tre anni, gli indirizzi e obiettivi strategici approvati dal Consiglio Comunale e tutte le informazioni richieste dal D.Lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii.
3. Le società partecipate e controllate adeguano la propria attività alla normativa in tema di anticorruzione stabilita per gli enti locali.

# TITOLO TERZO

# DISPOSIZIONI FINALI

## Articolo 20

## *Diritto di informazione e accesso agli atti*

1. I consiglieri comunali hanno diritto di ottenere dalle società e dagli organismi partecipati tutte le notizie e le informazioni di cui dispone, utili all'espletamento del mandato. A tal fine gli stessi inoltrano idonea richiesta alla società/organismo partecipato accompagnata da apposita dichiarazione che trattasi di istanza effettuata per l'esercizio del proprio incarico e ritenuta utile a tale fine.

## Articolo 21

## *Norme di coordinamento e attuazione*

1. Per quanto non espressamente previsto, si applicano le disposizioni normative vigenti in materia.
2. La Giunta Comunale può, con provvedimenti organizzativi, disciplinare modalità di dettaglio e specificative delle forme di controllo previste nel presente Regolamento e nel rispetto dei principi dallo stesso stabiliti.

## Articolo 22

## *Entrata in vigore*

1. Il presente Regolamento entra in vigore decorsi quindici giorni dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio